

**CONVENZIONE ASSICURATIVA**  
**Responsabilità Civile Professionale**

Tra

**ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE**

e

**BIM INSURANCE BROKERS S.p.A.**

Si conviene quanto segue per la copertura dei rischi di

**Responsabilità Civile Professionale dei Geologi iscritti all' Albo dell'Ordine  
dei Geologi del Piemonte**

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Premesso che:

lo Spett.le Ordine dei Geologi del Piemonte ha conferito a BIM Insurance Brokers S.p.a. l'incarico di studiare una copertura assicurativa per i Rischi di Responsabilità Civile Professionale dei Geologi del Piemonte, da proporre ai propri iscritti;

e che **BIM INSURANCE BROKERS S.p.A.**, Lloyd's Coverholder, si è resa disponibile a fornire le prestazioni richieste tramite un accordo con un Sindacato dei Lloyd's of London che ha accettato di sottoscrivere il rischio.

viene stipulata la seguente:

### CONVENZIONE

**CONTRAENTE: ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE**

**SOGGETTI ASSICURABILI: GEOLOGI ISCRITTI ALL' ALBO PROFESSIONALE  
E ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE GEOLOGI DEL PIEMONTE**

**BROKER: BIM INSURANCE BROKERS S.p.A.**

**Lloyd's Coverholder: BIM INSURANCE BROKERS S.p.A.**

**CONDIZIONI DI POLIZZA: Allegato A)**

**MODULO e SCHEDE DI COPERTURA: Allegato B)**

**MODULO DI PROPOSTA: Allegato C)**

## **A) Effetto e durata della Convenzione**

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni uno con inizio dalle ore 24.00 del giorno 27/02/2019 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 27/02/2020. In caso di cessazione della Convenzione le singole applicazioni scadranno automaticamente alle rispettive scadenze senza obbligo di disdetta per ciascun contratto. In caso di disdetta da parte degli Assicuratori il Broker comunicherà tempestivamente agli Assicurati la cessazione della Convenzione, fermo restando che le singole polizze avranno effetto fino alla naturale scadenza delle stesse. La presente Convenzione si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata entro 60 giorni prima della scadenza.

## **B) Persone assicurabili**

Si premette che la presente Convenzione è stipulata dalla nell'interesse degli Iscritti e si precisa che l'adesione di ciascun Professionista è facoltativa e comporta l'accettazione delle condizioni e modalità stabilite in questa Convenzione.

## **C) Modalità per ottenere la copertura assicurativa**

Per ottenere le coperture assicurative previste dalla presente Convenzione l'Assicurando che sia in possesso dei requisiti indicati dal punto B) dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di proposta all'uopo predisposto (Allegato C alla presente Convenzione) e farlo pervenire al Broker BIM Insurance Brokers S.p.A., il quale, dopo aver concordato con l'Assicurato le condizioni di polizza e il premio, darà conferma scritta di accettazione del rischio da parte degli Assicuratori tramite il rilascio della polizza di assicurazione. La copertura assicurativa è prestata alle condizioni tutte di cui alla polizza allegato (Allegato A).

Qualsiasi modifica o aggiunta nella presente Convenzione dovrà essere evidenziata da apposita appendice alla Convenzione stessa, ovvero sarà evidenziata nelle corrispondenti polizze di assicurazione.

## **D) Polizza di assicurazione**

Sulla polizza di assicurazione, secondo l'allegato facsimile (Allegato B), formante parte della Convenzione, saranno indicati:

- il numero di polizza;
- i dati individuativi dell'Assicurato;
- il massimale assicurato;
- le tassazioni ed il premio;
- le eventuali condizioni speciali riferite alla singola polizza;
- la data di decorrenza e di scadenza dell'Assicurazione;

Le polizze non prevedono il tacito rinnovo, pertanto ogni singola polizza avrà decorrenza dalla data convenuta e scadenza dopo 12 mesi.

Le variazioni delle polizze dovute all'inserimento o cancellazione delle condizioni particolari valide solo se esplicitamente richiamate in polizza potranno decorrere dalle ore 24.00 di qualunque giorno dell'anno.

La copertura delle polizze e/o appendici avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di versamento del premio convenuto.

In caso di cancellazione di condizioni particolari durante il periodo di assicurazione l'Assicurato non avrà diritto alla restituzione del premio addizionale pagato per ottenere la suddetta estensione.


### **E) Precisazione**

La sottoscrizione da parte dei **Lloyd's of London** della presente Convenzione non costituisce obbligo da parte della stessa, all'assunzione automatica delle applicazioni proposte. L'Assicuratore è impegnato all'emissione della polizza alle condizioni della presente Convenzione sempreché dal modulo di proposta risulti assenza di sinistri negli ultimi cinque anni e che l'Assicurato non sia a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi.

### **G) Recesso del Contratto – Anticipata risoluzione**


Dopo ogni denuncia di danno e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione salvo quanto stabilito a favore dei singoli Assicurati all'art. 22 delle Condizioni di Polizza.

**Ordine dei Geologi del Piemonte**  
**Il Presidente Dott. Giovanni Capulli**





**Bim Insurance Brokers S.p.A.**  
**l'Amministratore Delegato**  
**Adriano Canale**



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
della  
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

**La presente Polizza è stipulata nella forma CLAIMS MADE**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue s'intendono per:

<b><i>Assicurato</i></b>	Il Professionista o se trattasi di Associazione Professionale i Professionisti indicati, regolarmente iscritti all'Albo Professionale, le " Società di Professionisti il cui interesse è protetto dell'Assicurazione. Tutti i Collaboratori e Soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome del Professionista, dell'Associazione Professionale o della Società di Professionisti
<b><i>Assicuratore</i></b>	Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's of London
<b><i>Assicurazione</i></b>	Il contratto di assicurazione
<b><i>Circostanza</i></b>	qualsiasi avvenimento, informazioni, fatto o questione che possa dar luogo a una pretesa nei confronti del assicurato
<b><i>Committente</i></b>	Il soggetto che affida all'Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente)
<b><i>Contraente</i></b>	Il Professionista , l'Associazione Professionale o la Società di Professionisti che stipula il contratto
<b><i>Polizza</i></b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b><i>Atto dannoso</i></b>	Ogni azione od omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata, nel periodo di validità della copertura assicurativa stabilito in polizza, dall' Assicurato
<b><i>Danno patrimoniale</i></b>	Pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali e morte
<b><i>Premio</i></b>	La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore
<b><i>Fatturato</i></b>	La somma algebrica dell'importo delle fatture emesse dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente all'anno di sottoscrizione o rinnovo della polizza
<b><i>Risarcimento</i></b>	La somma dovuta dall'Assicuratore per i danni causati a terzi

---

	dall'Assicurato
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'indennizzo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	<p>Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Può manifestarsi con ciascuna delle seguenti fattispecie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato</li><li>2) qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato in cui il terzo manifesti l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità professionale per perdite o danni</li><li>3) Qualsiasi circostanza, compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei Suoi confronti</li><li>4) Qualsiasi notifica dell'avvio di procedimento dalla parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.</li></ol> <p>Tutti i sinistri attribuibili allo stesso comportamento commissivo od omissivo colposo o ad una serie di atti, errori od omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico sinistro</p>
<b>Terzi</b>	Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall'Assicurato salvo quanto previsto all'art. 19 CGA
<b>Scheda di copertura</b>	Il documento annesso alla polizza di cui è parte integrante nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo
<b>Modulo</b>	Il documento annesso alla polizza di cui è parte integrante nel quale figurano il numero di polizza, l'ammontare del premio, la durata ed i dati dell'Assicurato

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato.

### ART. 2 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni eventuale modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

### ART. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto dall'articolo 1.

### ART. 4 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Gli Assicuratori, in caso di diminuzione del rischio, sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

### ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**ART. 7 – DENUNCIA DEI SINISTRI**

L'Assicurato deve far denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro e/o circostanza; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per l'Assicuratore.

Il termine per la denuncia è di 30 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza oppure ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'Assicurato dovrà dare all'assicuratore tutte le informazioni e dovrà collaborare con esso nei limiti del possibile.

Alla denuncia devono far seguito i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

La denuncia del sinistro deve essere indirizzata a:

**BIM Insurance Brokers S.p.A. – Via XII Ottobre 12/1 scala C -16121 Genova**

a mezzo posta raccomandata oppure via fax al numero **010 5958122** oppure via email a [biminsurance@postacert.cedacri.it](mailto:biminsurance@postacert.cedacri.it)

**ART. 8 – DEEMING CLAUSE**

Se l'Assicurato denuncia una circostanza in corso di polizza o nel periodo di postuma, se applicabile, ogni successiva richiesta o danno che sia conseguenza della circostanza già denunciata sarà considerata come avvenuta in corso di polizza o nel periodo di postuma (se applicabile). Ogni denuncia di circostanza deve contenere la descrizione di quanto avvenuto, le date, le persone coinvolte ed i motivi per cui la circostanza potrebbe dare origine ad una richiesta di risarcimento.

**ART. 9 – CONTINUOUS COVER**

A parziale deroga delle condizioni contenute nella presente polizza gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini della presente polizza ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente polizza o al momento della compilazione della proposta/questionario che forma parte integrante della presente polizza.

L'obbligazione degli assicuratori per circostanze di cui sopra sarà in ogni caso soggetta a limitazioni, termini e condizioni della presente polizza a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti sopra specificati fino al momento della denuncia del sinistro, l'assicurato fosse ininterrottamente coperto senza soluzione di continuità da assicurazione della responsabilità civile professionale emessa dalla rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyds



- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli assicuratori tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo
- c) I fatti o circostanze sopra specificati non siano già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
- d) Che il sinistro rientri nella copertura fornita nel periodo di assicurazione in cui le situazioni e/o le circostanze si sono verificate, così come durante il periodo di assicurazione in essere;
- e) Il massimale o il sottolimito di indennizzo sarà pari al minor ammontar in vigore durante il presente periodo di assicurazione e quello in vigore durante il periodo di assicurazione in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei fatti e/o delle circostanze.

All'indennizzo verrà applicato uno scoperto del 20%.

#### **ART. 10 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore e la Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di novanta giorni. Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore, lo stesso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 11 – SURROGAZIONE**

A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine la Contraente e gli Assicurati dovranno fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

#### **ART. 12 – SCADENZA / PERIODO DI MORA**

La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza indicata nel MODULO. In caso di nuova stipula della polizza di responsabilità civile professionale emessa dalla rappresentanza Generale dei Lloyds, per il tramite di Bim Insurance Brokers S.p.A, l'Assicurato usufruirà di un periodo di osservazione di 15 giorni successivi alla scadenza della presente polizza.

#### **ART. 13 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

**ART. 15 – CLAUSOLA BROKER**

La gestione della presente polizza è affidata a BIM Insurance Brokers S.p.A. Il Contraente, gli Assicurati e l'Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto broker.

**ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
della  
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE****ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nel limite del massimale stabilito in SCHEDA DI COPERTURA, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale responsabile a sensi di legge, in conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi colposi, anche se determinati da colpa grave, direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale descritta nella SCHEDA DI COPERTURA.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato e/o iscritto al relativo Albo Professionale, non sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

**ART. 18 – ALTRI RISCHI COPERTI**

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa include anche quanto segue:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale;
2. i rischi derivanti dall'espletamento, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
4. le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i Clienti ai sensi del DLgs 196/03 s.m.i. conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati

- personali di terzi purché derivanti da fatti involontari e non da comportamento illecito continuativo;
5. l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
  6. la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo commesso da dipendenti – collaboratori – consulenti – praticanti – sostituti di concetto salvo il diritto regresso dell'Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso;
  7. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
  8. l'uso dei sistemi di elaborazione elettronica;
  9. la responsabilità civile a sensi di Legge in conseguenza di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte dello stesso Assicurato e/o di suoi dipendenti in relazione all'attività svolta dall'Assicurato indicata in scheda di copertura.
  10. I reclami avanzati contro l'Assicurato a seguito di qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale s'intende ogni informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.
  11. l'attività svolta nei procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/10 s.m.i.

#### **ART. 19- DELIMITAZIONI**

##### **Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

1. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di Lui.
2. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e/o presumibilmente commessi prima della data di retroattività indicata nella SCHEDA di COPERTURA;

3. derivanti dalla responsabilità inerente all'attività commerciale;
4. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art.16 comma 3;
5. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
6. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se non diversamente disposto dalle "condizioni integrative";
7. da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
8. conseguenti ad inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione che tale inquinamento derivi da eventi repentini e/o accidentali che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere;
9. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
10. derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all'Assicurato dall'Amministrazione Finanziaria;
11. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
12. direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'Assicurato per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
13. a persone (morte e lesioni personali) e/o a cose a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti alla prestazione professionale dell'Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere;
14. e conseguenze sia dirette che indirette da contaminazione da muffa tossica ed amianto";
15. connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
  - a. Guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
  - b. Qualsiasi atto di terrorismo;  
Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di

persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (a) e (b).

Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato. Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato;

16. connessi o conseguenti in modo diretto o indiretto a qualsiasi attività medica o paramedica.

#### **ART. 20 - SPESE LEGALI e ALTRI COSTI**

Nei limiti previsti dall'art. 1917 del codice civile (25% del massimale in aumento allo stesso) sono a carico dell'Assicuratore le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato in sede civile.

L'Assicuratore può assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, in caso contrario indennizzerà l'assicurato delle spese direttamente sostenute per legali o tecnici da esso designati previa comunicazione all'Assicuratore

In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o preventivamente comunicati dall'Assicurato.

#### **ART. 21 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere e fatti valere in ogni Stato del Mondo con esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente o di ogni altro costo o spesa relativi o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, Canada, USA Virgin Islands.

**ART. 22 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (CLAIMS MADE)**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato il reclamo siano stati posti in essere. In relazione alla predetta operatività della garanzia agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione

**ART. 23 - GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI**

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'Assicurato, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall'Assicurato stesso fermo quanto disposto dagli artt. 20 e 22 delle condizioni di polizza.

**ART. 24 – PERIODO DI OSSERVAZIONE/POSTUMA - MAGGIOR TERMINE PER DENUNCE DI SINISTRO****Periodo di Osservazione/Postuma**

Se l'Assicuratore dovesse annullare o rifiutare di rinnovare questa polizza per motivi diversi dalla violazione degli obblighi contrattuali o di disdetta per sinistrosità la Contraente e gli Assicurati avranno il diritto per un periodo di 12 mesi seguente la data di tale annullamento o mancato rinnovo (qui chiamato Periodo di Osservazione o Postuma), di presentare denunce di sinistro per richieste di risarcimento a seguito di azioni o omissioni colpose commesse prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e comunque coperte dalla presente polizza.

Per tutti i sinistri comunicati agli Assicuratori, tramite il Broker, ed inerenti detto maggior termine, il limite di indennizzo, indipendentemente dal loro numero, non potrà superare il Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

In ogni caso il periodo di osservazione/postuma cessa in qualsiasi momento nel caso in cui il rischio o parte di esso sia assicurato presso altra Società/Assicuratori con polizza che offra garanzie simili.

In caso di disdetta o mancato rinnovo da parte del Contraente il periodo di osservazione/postuma di cui al presente articolo di Polizza non potrà essere invocato. L'offerta da parte dell'Assicuratore di rinnovare termini, condizioni, limiti d'indennizzo e/o premi diversi da quelli contenuti nella polizza in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.

**Estensione del Periodo di osservazione/Postuma**

Un Maggior Termine per denunce di sinistro (postuma/periodo di osservazione) fino ad un massimo di dieci anni per i casi qui di seguito previsti e alle condizioni e per un periodo come qui di seguito specificato può venire accordato all'Assicurato o i Suoi aventi diritto e gli Assicuratori.

L'Assicurato per poter usufruire di detto maggior termine deve fare richiesta scritta entro i 15 giorni successivi la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.

Il relativo Premio, se dovuto, sarà pagato agli Assicuratori tramite il Broker mediante apposita appendice. In tal caso gli Assicuratori riterranno valide le denunce di sinistro ricevute per la prima volta durante tale Periodo di Maggior Termine per le denunce di sinistro in conseguenza di Atti Illeciti posti in essere nel periodo di efficacia dell'Assicurazione. Per tutti i Sinistri comunicati agli Assicuratori, tramite il Broker, ed inerenti detto maggior termine, il limite di indennizzo, indipendentemente dal loro numero, non potrà superare il Massimale indicato nella Scheda di Polizza. In ogni caso il periodo di osservazione/postuma cessa in qualsiasi momento nel caso in cui il rischio o parte di esso sia assicurato presso altra Società/Assicuratori con polizza che offra garanzie simili.

### **1. Protezione degli eredi in caso di decesso**

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, gli Assicuratori, concedono che l'Assicurazione sia operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Nessun premio è richiesto per tale estensione.

L'operatività della presente garanzia, previa richiesta scritta degli aventi diritto entro 15 giorni dalla scadenza della polizza, può essere estesa a 10 anni a fronte del pagamento di un premio pari al 100% dell'ultimo premio pagato.

### **2. Postuma in caso cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)**

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione ed in assenza di sinistri o circostanze pregresse, gli Assicuratori concedono che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori per un periodo di cinque anni (opzione 1) o di 10 anni (opzione 2) (inclusivi dei 12 mesi di osservazione di cui al primo paragrafo del presente articolo) successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà:

Opzione 1. periodo di osservazione/postuma pari a 5 anni: 120% dell'ultimo premio pagato;

Opzione 2. periodo di osservazione/postuma pari a 10 anni: 150% dell'ultimo premio pagato.

### **3. Periodo di osservazione/postuma in caso di scioglimento, fusione od incorporazione.**

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi

- (i) *per scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure*
- (ii) *fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure*
- (iii) *messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata*

gli Assicuratori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni (opzione 1) o di cinque anni (opzione 2) successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà:

Opzione 1. periodo di osservazione/postuma pari a 3 anni: 120% dell'ultimo premio pagato;

Opzione 2. periodo di osservazione/postuma pari a 5 anni: 175% dell'ultimo premio pagato.

#### **ART. 25 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in SCHEDA di COPERTURA.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Assicuratore l'indicazione del fatturato realizzato nello stesso periodo.

La differenza risultante dalla regolazione, deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Assicuratore.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



L'Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **ART. 26 – LIMITE DI RISARCIMENTO E SCOPERTO**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto/franchigia indicata in SCHEDA DI COPERTURA.

#### **ART. 27 – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/SOCIETA'**

Qualora il contratto fosse stipulato da una Associazione Professionale/Società si conviene che per "Assicurato" si intendono anche i professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale ed indicati nella SCHEDA DI COPERTURA che operano stabilmente per lo Studio/Società.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati in scheda di copertura con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini della "regolazione del premio" di cui ad art.25, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'ammontare del fatturato realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione del premio, sia della Associazione Professionale/Società che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura se assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione alla Associazione Professionale/Società, per cessata attività, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varranno per gli stessi le norme di cui agli artt. 23 (garanzia a favore degli eredi) e 24 (periodo di osservazione).

#### **ART. 28 – RESPONSABILITA' SOLIDALE**

Resta stabilito tra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **ART. 29 - ARBITRATO**

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio

di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **ART. 30 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO**

Il rapporto assicurativo cessa salvo per quanto disposto dall'art.23 e 24:

- in caso di decesso dell'assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o di cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza.

In caso di radiazione o di sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

#### **ART. 31 – CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI E ESCLUSIONI**

Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Australia.

*Il Corrispondente dei Lloyd's*  
*BIM Insurance Brokers S.p.A.*



**L'Assicurato / Contraente**

---

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:**

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 5 – Altre assicurazioni

Art. 6 – Pagamento del premio

Art.15 – Oggetto dell'Assicurazione

Art.17 – Delimitazioni

Art.19 – Estensione territoriale

Art.20 - Inizio e termine garanzia (Claims Made)

Art.23 – Determinazione del premio

Art.27 – Arbitrato

Art.28 – Cessazione del rapporto assicurativo

**L'Assicurato / Contraente**

---

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE**  
(sempre valide)

**A) CONDUZIONE STUDIO**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i clienti – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

**B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione;

Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto che precede per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La presente assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Dalla presente assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Le garanzie di cui ai punti A) e B) sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto. Qualora il Contraente abbia stipulato altre polizze per i medesimi rischi la presente assicurazione opera in eccesso ai massimali previsti dalle suddette polizze.

*Il Corrispondente dei Lloyd's*  
*BIM Insurance Brokers S.p.A.*



L'Assicurato / Contraente

---

**CONDIZIONI INTEGRATIVE della POLIZZA  
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
GEOLOGI del PIEMONTE**

**Oggetto dell'assicurazione:**

La garanzia assicurativa è prestata, nei limiti dei massimali stabiliti in polizza, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a sensi di Legge in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività della libera professione di Geologo, iscritto al relativo Albo professionale dell'Ordine dei Geologi come previsto e regolato dal D.P.R. N. 328 del 5/6/2001 e svolta nei termini della Legge 3/2/63 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano e purché l'Assicurato, al momento del comportamento colposo, sia regolarmente abilitato ed iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine e non sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

**Art. 1 Altri Rischi Coperti: (ad integrazione dell'art. 18 delle Condizioni di polizza)**

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa include anche quanto segue:

1. danni alle opere
2. perdite patrimoniali
3. mancata rispondenza dell'opera
4. attività di consulenza, collaudo, ricerche catastali;
5. attività di consulenza ecologica ed ambientale;
6. incarichi di perito per perizie extra giudiziali ed arbitrati;
7. rilevamenti topografici e relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
8. le sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato nonché i danni patrimoniali conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti o da decadenza di termini, determinati da errori od omissioni colpose posti in essere dall'Assicurato o dalle persone per le quali o con le quali sia tenuto a rispondere;
9. i danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei, nonché quelli dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni di terreno ;
10. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunione di usufrutto;
11. tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
12. ricorsi presso le commissioni Tributarie, compresi condoni edilizi;
13. estimo di fabbricati a qualsiasi uso destinati di aree fabbricabili, di fondi rustici, di frazionamento edilizio e lottizzazioni;
14. certificazione in dipendenza della legge per la prevenzione incendi e della legge 46/90 e successivi decreti di attuazione;
15. certificazione in dipendenza della legge sanatoria dell'abusivismo edilizio;
16. supporto del Coordinatore Unico previsto dall'Art.7 comma 5 della Legge 109/94 e s.m.i.;
17. consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al T.U. 81/2008 e s.m.i.
18. i rischi derivanti dall'attività espletata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 166\02
19. i danni conseguenti a impoverimento, interruzione o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
20. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza;
21. i danni conseguenti all'uso di strumenti ed apparecchiature di rilevamento ed accertamento diagnostico diretto ed indiretto;
22. i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento o contaminazione di acque, sorgenti o corsi d'acqua, terreno o colture, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture.

- Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo;
23. i danni arrecati a terzi, compreso il committente, derivanti dall'attività di responsabile della bonifica di siti inquinati, come previsto dal D.L. 471/99.
  24. consulenza in tema di protezione civile e relativa pianificazione;
  25. consulenza in materia di rischio idrogeologico e relativi studi idraulici;
  26. attività di geologo libero professionista in occasione di emergenze naturali di protezione civile, in quanto iscritto nell'apposito Elenco Nazionale, che offra supporto tecnico-professionale per fini sociali
  27. a parziale deroga di quanto disposto all'art.19) comma 7) delle Condizioni di polizza si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da terremoto ed alluvione solo se conseguenti ad errori di progettazione e/o direzione lavori in violazione colposa delle norme vigenti o a mero errore di calcolo nell'applicare le norme edilizie obbligatorie.
  28. sicurezza e Salute dei lavoratori come previsto dal D.L. 624/1996 e s.m.i.
  29. L'attività di certificazione di conformità agli strumenti di legge in materia di difesa del suolo
  30. Attività di certificazione energetica e relativa ispezione impianti svolta ai sensi del D.Lgs 311/2006 e s.m.i..

La copertura assicurativa inoltre include:

**31. VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

In deroga all'art. 28 delle Condizioni Generali resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

---

**Art. 2 Delimitazioni: (ad integrazione dell'art. 19 delle Condizioni di polizza)**

L'assicurazione non vale:

1. per i danni arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l'Esecuzione previste e disciplinate dal D.lgs. 81/2008 (ex L. 494/96)
2. se i lavori progettati ( o diretti, oppure progettati e diretti) non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
3. per le pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni intenzionali di norme, regolamenti o prescrizioni edilizie;
4. per le perdite patrimoniali relative a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti rese necessarie a seguito di errori od omissioni imputabili all'Assicurato come previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente; o eseguiti da imprese di suoi familiari o nelle quali egli abbia interesse l'assicurazione vale esclusivamente per la quota del danno causato a soggetti considerati terzi ai sensi della presente polizza

---

**Art. 3 Esclusione di determinate opere se diversamente assicurate:**

È concessa facoltà all'Assicurato di escludere dalla copertura determinate opere se diversamente assicurate, mediante preavviso, prima dell'inizio dei relativi lavori, da inoltrarsi all'Assicuratore a mezzo lettera raccomandata.

**Art. 4 Progettazioni per Enti Pubblici (ex Legge "Merloni") e verifica progetti per Enti Pubblici (ex D.Lgs. N. 50/2016)**

L'assicurazione, dietro specifica richiesta dell'Assicurato ed a presentazione della richiesta documentazione, può essere estesa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

(nuovo Codice degli Appalti) e s.m.i., alle responsabilità derivanti dall' art. 106 comma 9. In tal caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare per ogni opera progettata o per verifica di progetti il rispettivo certificato di assicurazione (con una durata massima di 36 mesi) prevedendo apposito e dedicato massimale. L'Assicurato sarà tenuto al pagamento del relativo premio .

**Condizioni Particolari:**  
(valide se espressamente richiamate in Scheda di Copertura)

**A) PERDITE PATRIMONIALI**

A fronte del relativo sconto applicato, di comune accordo si conviene, in deroga a quanto disposto all'art. 1) comma 2) di pari oggetto, che il massimale per la garanzia di cui sopra si intende ridotto al 50% (cinquantapercento) rispetto a quello indicato in Scheda di Copertura.

**B) FUNZIONE DI RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE (ex Legge 494/96)**

A parziale deroga dell'Art. 2 Delimitazioni, si conviene di comune accordo tra le parti, a fronte del relativo aumento applicato, di inserire in garanzia i danni arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e disciplinate dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.(ex L. 494/96)

La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e/o 19 del suddetto D.Lgs e s.m.i.

**C) ESCLUSIONE OPERE AD ALTO RISCHIO**

A fronte del relativo sconto applicato, di comune accordo tra le parti si conviene che l'assicurazione non vale per opere ad alto rischio come sotto specificato:

**FERROVIE**

Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento, e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi e degli edifici adibiti a stazioni.

**FUNIVIE**

Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea.

**GALLERIE**

Tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi.

**DIGHE**


Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde dei fiumi.

**OPERE SUBACQUEE**

Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:**

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's <i>BIM Insurance Brokers S.p.A.</i>	Il Contraente
		

**MODULO**

Codice Ramo	Codice Correspon.	Codice Lloyd's Broker	N. Cover Note / Binder
04	108769TGU	801/WLM	
			UMR:

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N°

**TIPO DI ASSICURAZIONE: RC Professionale Ordine dei Geologi del Piemonte**

Assicurato o Contraente:

Indirizzo:

Cap e Città:

Codice Fiscale o Partita IVA:

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)  
dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del

Data della proposta che forma parte integrante del presente contratto:

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati:

Condizioni allegate

Rischi ed importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):

Scheda di Copertura

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,245 RC Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

**Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's**  
In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori  
che assumono il rischio di cui al presente contratto

.....  
L'assicurato o il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010

**Il Contraente:** .....

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

**Bim Insurance Brokers Spa**

Il pagamento del premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani in data.....  
L'incaricato.....



## SCHEMA DI COPERTURA

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
GEOLOGI DEL PIEMONTE

La presente Scheda di Copertura forma parte integrante del Contratto N°

Assicurato o Contraente:

Indirizzo:

Cap e Città:

Codice Fiscale o Partita IVA:

Professione Esercitata: Geologi

**Studio Associato:** Qualora il contratto fosse stipulato da uno Studio Associato si conviene che per Assicurato si intendono anche i seguenti Professionisti regolarmente iscritti all'Albo Professionale:

Massimale di Garanzia: €

FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO:

CONDIZIONI PARTICOLARI: =====

RETROATTIVITA' :

PREMIO ANNUO : € 0,00

Tasso di regolazione lordo (oltre € di fatturato ex art. 23): %

Data

Il Contraente \_\_\_\_\_

**MODULO DI PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE  
GEOLOGI DEL PIEMONTE**  
**Proposal Form for the Professional Indemnity Insurance for  
Geologist from Piemonte**

1)

Nome e Cognome Proponente \_\_\_\_\_  
(Proponent Name and Surname)

Codice fiscale \_\_\_\_\_  
(Vat Number)

Iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ data iscrizione: \_\_\_\_\_  
(Enrolled in Bar) (Date of registration)

Denominazione (in caso di studio) \_\_\_\_\_  
(Denomination in the case company)

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_  
(Tax code / VAT)

Domicilio dello studio  
(Address of the company)

Via \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
(Street) (Poste Code) (City)

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**2) Professionisti associati (Professionals):**

Nome e cognome (Names)	Si desidera assicurare anche la P. IVA individuale (Partnership need to insure personal Vat)
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**3) Decorrenza dell'assicurazione:  
(Inception Date/Expiry date)**

Dalle ore 24.00 del From 24:00	Alle ore 24.00 del To 24.00 of the
-----------------------------------	---------------------------------------

**4) Massimale richiesto (Limit):**

<input type="checkbox"/>	€ 250.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 1.500.000,00
<input type="checkbox"/>	€ 500.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 2.000.000,00
<input type="checkbox"/>	€ 1.000.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 2.500.000,00
		<input type="checkbox"/>	€ 3.000.000,00

**5) Fornire l'ammontare degli introiti lordi professionali totali (studio associato + p.iva individuali) dell'ultimo anno e stima anno in corso:**

(Provide the amount of the gross professional fees for last year and current year estimate):

Anno di riferimento (ref. year)	Anno precedente (Last year)	Stima anno in corso (Estimated current year)
Fatturato (turnover)		

**6) Condizioni particolari:**

(Particular conditions)

- a) Il proponente richiede che il massimale venga ridotto al 50% per la garanzia Perdite Patrimoniali?  
(Does the proposer requires that the limit is reduced by 50% for the guarantee Financial Loss)?  
Si/Yes  No/No
- b) Il Proponente desidera estendere la garanzia per le attività inerenti al D.Lgs. 81/2008 (ex L. 494/96)?  
(Does the Proponent want to extend the warranty of the activities related to Legislative Decree no. 81/2008 (pursuant to Law 494/96)?  
Si/Yes  No/No
- c) Il Proponente desidera escludere la garanzia per l'attività inerente a incarichi per Opere ad Alto Rischio (si vedano definizioni a pag. 3)?  
(Does the Proposer want to exclude the guarantee for the activity relating to High Risk exposure (see definitions on page 3)?  
Si/Yes  No/No

**7) Precedenti assicuratori (Previously professional indemnity insurance):**

E' esistita o esiste altra polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurando o di taluno dei suoi associati?

Have you previously acquired or currently have other insurance Professional Indemnity policy for yourself or any of your associates?

Si/Yes  No/No

- Compagnia \_\_\_\_\_  
(Insurer)
- Massimale \_\_\_\_\_  
(Limit of Indemnity)
- Franchigia \_\_\_\_\_  
Deductible
- Retroattività \_\_\_\_\_  
Retroactivity
- Data e motivo della cessazione \_\_\_\_\_  
Date and reason to decline policy
- Da che anno è assicurato senza interruzione? \_\_\_\_\_
- From which year are you insured without interruption

**8) Sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'assicurato e/o soci passati e/o presenti e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni?**

(Have there been and requests of indemnity or claims / circumstance against the insured and / or previous associates in the past and / or present associates and / or any member of the staff in the past the last 5 years?)

Si/Yes  No/No

Se sì, fornire dettagli: (tipologia del sinistro, anno di accadimento, importo liquidato o riservato)

(If yes, please provide details: (type of claim / circumstances, year of occurrence, amount paid or reserved)

---



---



---



---

**9) Funzione di dipendente pubblico (Function of public employee):**

Interessa la copertura assicurativa per "colpa grave"? Si/Yes <input type="checkbox"/> No/No <input type="checkbox"/> (Are you interested in the insurance coverage for "gross negligence")?
Ente di appartenenza (Institution Name):
Qualifica(Qualification) :
Attività svolta (Activities carried out):

**Il sottoscritto dichiara per conto proprio e dei suoi associati:**

The undersigned declares on their own and his associate's behalf:

- di non esser a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta da terzi alla data odierna;  
(Not to be aware of any claims, circumstances being made against the Proponent by any third parties at today's date.)
- di non esser a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell'assicurazione;  
(Not to be aware of any facts, circumstances or situations that have caused or may cause harm to others or any requests for indemnification during this insurance)
- che le dichiarazioni ed informazioni fornite in questo modulo e negli allegati nello stesso richiesti sono veritiere e formeranno la base dell'assicurazione, se questa sarà stipulata;  
(That the statements and information provided on this form and attachments are true and the same shall form the basis of the insurance, if the same shall be purchased.)
- agli effetti del Dlgs. sulla "Privacy" n.196/03, si autorizzano gli assicuratori e l'intermediario a far uso di queste informazioni unicamente per la stipulazione e gestione dell'assicurazione proposta in questo modulo.  
(As per the Decree. on the "Privacy" n.196/03, you authorize insurers and intermediaries to make use of this information solely for the conclusion and management of the insurance proposal in this form.)
- di aver preso visione del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione di cui al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35 del 26/05/2010.  
(I have read the Information Booklet containing the information notice including the glossary and Conditions of Insurance referred to ISVAP Regulation (now IVASS) n. 35 of 26/05/2010.)

**NOTA BENE: la sottoscrizione della presente proposta non impegna la Compagnia e il Proponente a stipulare il contratto.**

**NOTA BENE: Signing of this proposal does not bind the Company nor the Proponent to enter into the contract.**

\_\_\_\_\_

Data

(Date)

\_\_\_\_\_

Firma

(Signature)

**ALTRE GARANZIE PROPOSTE (Other Guarantee Proposed)**

**TUTELA GIUDIZIARIA** Civile e Penale Si/Yes  No/No   
Civil and Penal proceedings

N° dipendenti..... MASSIMALE per anno illimitato

No. of employees ..... LIMIT OF INDEMNITY per year unlimited  
per vertenza € 12.000,00  € 20.000,00  Altro € .....  
(for dispute)

\_\_\_\_\_

Data

(Date)

\_\_\_\_\_

Firma

(Signature)

## Definizioni Opere ad Alto Rischio:

### Definitions of High Risk Works:

- **FERROVIE**  
Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento, e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi e degli edifici adibiti a stazioni.  
**RAILWAY,**  
Railway lines, rails, sleepers, gravel, train tracks, each electrification plant, signalling and telemetry, excluding civil works, over and under overpasses and buildings in stations.
- **FUNIVIE**  
Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea.  
**CABLECAR**  
Transport means on suspended cables, with the exception of vertical and oblique lifts, funiculars and with the exception of the construction work related, such as the buildings and stations (downstream, upstream and intermediate) and the plinths of support.
- **GALLERIE**  
Tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi.  
**TUNNEL**  
All tunnels natural excavated by any means and artificial tunnels, with the exception of underpasses and overpasses.
- **DIGHE**  
Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde dei fiumi.  
**DAMS**  
Dams of water performed with any technique, with the exception of the reinforcement of the river banks.
- **OPERE SUBACQUEE**  
Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua  
**UNDERWATER WORKS**  
All works totally submerged in water based or having foundations in water.